

## REGOLAMENTO (CE) N. 499/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 e del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda le condizioni relative al versamento di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 63,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all'esportazione possono essere concesse per i prodotti elencati in detto articolo, esportati come tali o oggetto di un'ulteriore trasformazione, qualora tali prodotti soddisfino le condizioni specifiche previste all'articolo 167 di detto regolamento. Inoltre, in base all'articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all'esportazione per uno o più prodotti. Tali condizioni sono attualmente previste dai regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori elencati all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché a norma dell'articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 i regolamenti in questione devono essere abrogati, è opportuno stabilire disposizioni orizzontali applicabili a decorrere dalle date di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, quali previste all'articolo 204 di detto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione

del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, ha già stabilito alcune disposizioni orizzontali. È pertanto opportuno modificare tale regolamento al fine di stabilire le condizioni previste all'articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) A norma dei regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame, delle uova, delle carni suine e del riso, i prodotti di origine non comunitaria importati e successivamente esportati possono fruire delle restituzioni all'esportazione finché non sono stati sufficientemente trasformati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>. In tal caso le restituzioni non possono superare l'importo versato per i dazi all'importazione ed inoltre l'esportatore deve provare l'identità tra i prodotti importati e quelli esportati. Poiché l'applicazione di tale norma è complessa e di scarsa utilità pratica, in una prospettiva di semplificazione e di armonizzazione è opportuno abrogarla.

(4) Il requisito dell'origine comunitaria per fruire delle restituzioni all'esportazione è un'importante salvaguardia contro pratiche scorrette ai danni del bilancio comunitario. Essa è segnatamente intesa ad evitare deviazioni dei flussi commerciali, con operazioni di importazione la cui finalità non è la commercializzazione delle merci sul mercato comunitario ma unicamente la possibilità di beneficiare delle restituzioni in seguito all'esportazione di tali merci. Tale salvaguardia è stata prevista per cereali, riso, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e pollame e deve essere mantenuta. Per evitare definitivamente illeciti ai danni del bilancio comunitario, è necessaria una disposizione orizzontale che interessi tutti i settori elencati all'articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5) Quanto allo zucchero, al fine di organizzare il flusso degli approvvigionamenti per le raffinerie dell'intera Comunità, nelle successive organizzazioni comuni dei mercati per lo zucchero è stato introdotto un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario, che consente alle raffinerie di importare a condizioni speciali taluni quantitativi di zucchero greggio di canna originari

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19).

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.